

Assegnazioni provvisorie 2018/2019

Personale docente

Tempistica

➤ Personale docente INFANZIA – PRIMARIA

- Il termine iniziale è fissato al 13 luglio ed il termine ultimo è fissato al 23 luglio.

➤ Personale docente SECONDARIA di I e II GRADO

- Il termine iniziale è fissato al 16 luglio ed il termine ultimo è fissato al 25 luglio.

I motivi per cui è possibile richiedere l'assegnazione provvisoria

Può partecipare all'assegnazione provvisoria, per i soli motivi previsti dall'art 7 comma 1 del CCNI 2018/19 e di seguito indicati, tutto il personale docente compresi i neo **assunti con decorrenza giuridica nell'a.s. 2017/18**:

- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile;
- ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.

Si ricorda che per la richiesta di ricongiungimento, è il docente che decide a quale familiare ricongiungersi, senza alcun vincolo (es. il docente il cui coniuge è residente nel comune X provincia A può chiedere il ricongiungimento al figlio o al genitore residenti nel comune Y, anche di diversa provincia).

Nota bene: è stato eliminato il requisito della convivenza per avvicinarsi al genitore ed è stato chiarito che fra i conviventi rientrano anche i parenti e gli affini.

La novità per il 2018/19: Assegnazione provvisoria interprovinciale su posto di sostegno per i docenti di ruolo sprovvisti di titolo specifico

Il personale docente, **che ha titolo a richiedere assegnazione provvisoria per i motivi sopra citati**, che sta per concludere il corso di specializzazione o, in subordine, che abbia almeno un anno di servizio sul sostegno, anche a tempo determinato, può essere assegnato sui posti di sostegno, previo accantonamento di un numero di posti di sostegno pari al numero di docenti specializzati inseriti nelle GaE e I/II fascia di istituto.

La richiesta di posti di sostegno può essere presentata da tutti i docenti in possesso dei requisiti di cui sopra ed esclusivamente nelle **assegnazioni interprovinciali**.

Tra tutti i docenti che richiederanno tale possibilità avranno priorità, nell'ordine:

1. genitori con figli disabili (art. 8, punto IV, lett. g));
2. genitori con figli fino ai 6 anni di età (art. 8, punto IV, lett. l));
3. genitori con figli di età compresa tra 6 e 12 anni (art. 8, punto IV, lett. m)).

Nota bene: la provincia in cui si darà tale disponibilità deve necessariamente coincidere con quella in cui ricorra uno dei requisiti relativi al ricongiungimento. Sostanzialmente tale disponibilità è **aggiuntiva e in subordine rispetto alla richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale per la propria classe di concorso o posto di titolarità** (ed aggiuntiva e in subordine anche all'eventuale richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale per altro posto o altro grado rispetto a quello di titolarità).

Punteggi

Per le assegnazioni provvisorie la Tabella di valutazione è specifica per questo movimento annuale e comprende solo una voce riguardante le **Esigenze di famiglia**.

ALLEGATO 3 - Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo.

Tipo di esigenza	Punteggio
A) per ricongiungimento al coniuge o parte dell'unione civile o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni (1)(2)(3) e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92) affidati (6)(7)	Punti 6
B) per ogni figlio o affidato (6) che non abbia compiuto 6 anni di età (4)	Punti 4
C) per ogni figlio o affidato (6) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età (4) ovvero per ogni figlio o affidato (6) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.	Punti 3
D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (6) minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell'unione civile o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5).	Punti 6

In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

L'anzianità di servizio e i titoli posseduti dal docente non conferiscono, quindi, alcun punteggio per le assegnazioni provvisorie, ma solo per le utilizzazioni.

NOTA BENE: esiste anche la possibilità di assegnazione a punteggio 0. È il caso del docente che ha i requisiti per richiedere l'assegnazione ma non ha punteggio rientrante nella tabella di cui sopra, per esempio se si ricongiunge al genitore che non ha però un'età superiore ai 65 anni.

Allegati

Bisogna allegare le autodichiarazioni inerenti le esigenze di famiglia e comprovanti i motivi di ricongiungimento ed eventuali punteggi derivanti dall'esistenza dei figli.

Ovviamente andranno allegate eventuali certificazioni mediche o altre dichiarazioni che danno titolo alle precedenzae.

Per il docente che inoltra domanda di **assegnazione interprovinciale** e vuole aggiungere la possibilità di richiedere anche posti di sostegno, in assenza del titolo specifico, è obbligatorio allegare un'autodichiarazione in riferimento al possesso dei requisiti richiesti.

Si consiglia, inoltre, a chi richiede assegnazione provvisoria **anche per altro ruolo o altra tipologia di posto (in aggiunta a quella di titolarità)**, di allegare ulteriori autodichiarazioni: es. il docente di scuola primaria che richiede assegnazione anche per la scuola dell'infanzia o il docente che è titolare su posto comune e richiede anche posto di sostegno e/o lingua inglese, algherà l'autodichiarazione con gli estremi dei titoli posseduti.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Sezione D - Precedenze

Il presupposto per fruire delle precedenzae è essere in possesso di uno dei requisiti indicati nell'art. 7 comma 1 del CCNI.

Di seguito i criteri e le modalità per fruire di una delle precedenzae previste dal successivo art. 8.

SCUOLA INFANZIA

5. L'insegnante usufruisce della precedenza prevista per non vedenti di cui all'art. 8 comma 1 punto I lettera a) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019: 5

SI	NO
----	----
- 5a. L'insegnante usufruisce della precedenza prevista per gli emodializzati di cui all'art. 8 comma 1 punto I lettera b) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019: 5a

SI	NO
----	----

SCUOLA PRIMARIA

6. L'insegnante usufruisce della precedenza prevista per non vedenti di cui all'art. 8 comma 1 punto lettera a) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019: 6

SI	NO
----	----
- 6a. L'insegnante usufruisce della precedenza prevista per gli emodializzati di cui all'art. 8 comma 1 punto I lettera b) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019: 6a

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

6. Il docente usufruisce della precedenza prevista per non vedenti di cui all'art. 8 comma 1 punto I lettera a) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019: 6

SI	NO
----	----
7. Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli emodializzati di cui all'art. 8 comma 1 punto I lettera b) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019: 7

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

7. Il docente usufruisce della precedenza prevista per non vedenti di cui all'art. 8 comma 1 punto I lettera a) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019: 7

SI	NO
----	----
8. Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli emodializzati di cui all'art. 8 comma 1 punto I lettera b) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019: 8

SI	NO
----	----

- **Non vedenti**
- **Emodializzati**

Per fruire della precedenza bisogna allegare alla domanda (o inviare all'ATP di destinazione della domanda), entro la data ultima per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria, tutta la documentazione medica dalla quale risultino le situazioni di cui sopra.

Le documentazioni devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

SCUOLA INFANZIA

6. L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019: 6

SI	NO
----	----

SCUOLA PRIMARIA

7. L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019: 7

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

8. Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019: 8

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

9. Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:

9

SI	NO
----	----

➤ Art. 21 della l. 104/92

Si tratta del personale con un grado di invalidità superiore ai due terzi congiunto ad una certificazione di disabilità anche non grave o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “a” annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide?

- Deve risultare, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità (non necessariamente grave) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648.

Nota bene: per la disabilità non è necessario l'handicap grave, basta avere riconosciuto l'art. 3 comma 1 della legge 104/92 purché congiunto ad un grado di invalidità superiore ai due terzi.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Il personale può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia **in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di residenza.**
- La precedenza vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

SCUOLA INFANZIA

7. L'insegnante per motivi di salute ha necessità di cure di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera e) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 effettuabili solo nel comune di:

7

SCUOLA PRIMARIA

8. L'insegnante per motivi di salute ha necessità di cure di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera e) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 effettuabili solo nel comune di:

8

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

9. Il docente per motivi di salute ha necessità di cure di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera e) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 effettuabili solo nel comune di:

9

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

10. Il docente per motivi di salute ha necessità di cure di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera e) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 effettuabili solo nel comune di:

10

➤ **Personale docente che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo**

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Inserire il comune in cui si necessita delle cure;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide?

- È valida la certificazione nella quale sia espressamente indicata la grave patologia e l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.
- Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Il personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una istituzione scolastica del comune in cui esista un centro di cura specializzato.
- La precedenza vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

SCUOLA INFANZIA

8. L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera f) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:

8

SI	NO
----	----

SCUOLA PRIMARIA

9. L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera f) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:

9

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

10. Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera f) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

10

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

11. Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera f) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:

11

SI	NO
----	----

➤ **Insegnante appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92**

Si tratta dei docenti a cui è stata riconosciuta la situazione di handicap personale con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide?

- È valida esclusivamente la certificazione che attesti la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92).

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Il personale può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, **a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di residenza.**
- La precedenza vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

SCUOLA INFANZIA

9a L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera g) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

9a

SI	NO
----	----

SCUOLA PRIMARIA

10a. L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera g) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:

10a

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

11a. Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera g) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s.2018/2019

11a

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

12a. Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera g) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

12a

SI	NO
----	----

➤ Assistenza al figlio – al fratello o alla sorella – tutela legale

Assistenza al figlio

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere **“rivedibile”** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2018.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Non è richiesta la convivenza con il disabile e/o la dichiarazione dell'altro coniuge che dichiara di non potersi occupare del disabile.
- Non è prevista la condizione di esclusività.
- La precedenza spetta ad entrambi i genitori.
- Bisogna comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

- La precedenza vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.



Nota bene:

- La precedenza è riconosciuta **a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima di indicare preferenze relative ad altri comuni**. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito.
- Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune diverso, è considerato al pari della residenza.

Tutela legale

Ha la stesse caratteristiche e vincoli dell'assistenza al figlio.

Assistenza al fratello o alla sorella

Ha la stesse caratteristiche e vincoli dell'assistenza al figlio, con queste ulteriori precisazioni:

Le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fruire della precedenza **solo** in caso di:

- **scomparsa** di entrambi i genitori o se **entrambi siano totalmente inabili** e incapaci di provvedere all'assistenza del figlio handicappato.
- **convivenza** con il disabile.

Pertanto, il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

SCUOLA INFANZIA

9b. L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

9b

SI	NO
----	----

SCUOLA PRIMARIA

10b. L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s.2018/2019:

10b

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

11b. Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

11b

SI	NO
----	----

12b. Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

12b

SI	NO
----	----

➤ Assistenza al coniuge o parte dell'unione civile

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere **"rivedibile"** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2018.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Bisogna comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
- La precedenza vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.



Nota bene:

- La precedenza è riconosciuta **a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima di indicare preferenze relative ad altri comuni**. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito.
- Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune diverso, è considerato al pari della residenza.

SCUOLA INFANZIA

10. L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:

10

SI	NO
----	----

SCUOLA PRIMARIA

11. L'insegnante usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni

11

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

12. Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019:

12

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

13. Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

13

SI	NO
----	----

➤ **Figlio referente unico che assiste il genitore disabile in situazione di gravità**

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere **"rivedibile"** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2018.

Ci sono particolari vincoli?

- Che la condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - **che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.**
- La condizione di esclusività dell'assistenza deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni.

- La suddetta autodichiarazione di esclusività **non è necessaria** laddove il richiedente la precedenza **sia l'unico che convive¹ con il soggetto con disabilità.**



Nota bene:

- La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima **di indicare preferenze relative ad altri comuni**. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito.
- Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune diverso, è considerato al pari della residenza.
- La precedenza vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

SCUOLA INFANZIA

11a. L'insegnante usufruisce della precedenza di lavoratore madre/padre avente un figlio di età inferiore ai 6 anni (art. 8 comma 1 punto IV lettera I) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

11a ☐ SI ☐ NO

SCUOLA PRIMARIA

12a. L'insegnante usufruisce della precedenza di lavoratore madre/padre avente un figlio di età inferiore ai 6 anni (art. 8 comma 1 punto IV lettera I) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

12a ☐ SI ☐ NO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

13a. Il docente usufruisce della precedenza di lavoratrice/lavoratore madre/padre avente un figlio di età inferiore ai 6 anni (art. 8 comma 1 punto IV lettera I) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

13a ☐ SI ☐ NO

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

14a. Il docente usufruisce della precedenza di lavoratrice/lavoratore madre/padre avente un figlio di età inferiore ai 6 anni art. 8 comma 1 punto IV lettera I) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

14a ☐ SI ☐ NO

- **Lavoratrici madri e dei lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età non superiore ai 6 anni.**

¹ Intesa come coabitazione, nello stesso appartamento, con il disabile da assistere. Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del d.P.R. n. 223 del 1989). Il requisito della convivenza si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno. In ultimo, tale requisito potrà altresì ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea (che comunque non spetta se si è già residenti in quel comune), ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. Il requisito della "convivenza" sarà quindi accertato d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza ovvero i dati anagrafici del figlio. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Ci sono particolari vincoli?

- Sono presi in considerazione i figli che compiono **i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018**.
- La precedenza spetta ad entrambi i genitori.
- Se si tratta di figli in **adozione o in affido**, i 6 anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia e non all'età anagrafica.
- La precedenza vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

SCUOLA INFANZIA

11b. L'insegnante usufruisce della precedenza di lavoratore madre/padre avente un figlio di età inferiore ai 12 anni (art. 8 comma 1 punto IV lettera m) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 **11b** ☐ SI ☐ NO

SCUOLA PRIMARIA

12b. L'insegnante usufruisce della precedenza di lavoratore madre/padre avente un figlio di età inferiore ai 12 anni (art. 8 comma 1 punto IV lettera m) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 **12b** ☐ SI ☐ NO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

13b. Il docente usufruisce della precedenza di lavoratrice/lavoratore madre/padre avente un figlio di età inferiore a 12 anni (art. 8 comma 1 punto IV lettera m) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 **13b** ☐ SI ☐ NO

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

14b. Il docente usufruisce della precedenza di lavoratrice/lavoratore madre/padre avente un figlio di età inferiore ai 12 anni (art. 8 comma 1 punto IV lettera m) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 **14b** ☐ SI ☐ NO

- **Lavoratrici madri e dei lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a 12 anni (SOLO PER LE ASSEGNAZIONI INTERPROVINCIALI)**

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza ovvero i dati anagrafici del figlio. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Ci sono particolari vincoli?

- Sono presi in considerazione i figli che compiono i **12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018**.
- La precedenza spetta ad entrambi i genitori.
- Se si tratta di **figli in adozione o in affidato**, i **12 anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia e non all'età anagrafica**.

Nota bene: la precedenza vale **solo** per le assegnazioni provvisorie **interprovinciali**.

SCUOLA INFANZIA

12. L'insegnante usufruisce della part. 8 comma 1 punto IV lettera n) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 12

SI	NO
----	----

SCUOLA PRIMARIA

13. L'insegnante usufruisce della part. 8 comma 1 punto IV lettera n) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 13

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

14. L'insegnante usufruisce della part. 8 comma 1 punto IV lettera n) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019: 14

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

15. L'insegnante usufruisce della part. 8 comma1 punto IV lettera n) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per a.s. 2018/2019 15

SI	NO
----	----

➤ Unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado

Si tratta della precedenza per unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o di affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.

Chi sono i parenti o affini entro il secondo grado?

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

- nonno o nonna;
- nipote (figlio del figlio o della figlia);
- suocero o suocera del titolare;
- figlio o figlia del coniuge;
- nonno o nonna del coniuge;
- nipote (figlio del figlio del coniuge);
- cognata.

Chi sono i parenti o affini entro il terzo grado?

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

- bisnonno o bisnonna;
- pronipote (figlia o figlio del nipote);
- nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella);
- zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre);
- bisnonno o bisnonna del coniuge;
- pronipote (figlio del nipote del coniuge);
- nipote (figlio del cognato o della cognata);
- zio o zia del coniuge.



Nota Bene: Per i parenti o affini entro il TERZO GRADO è possibile riconoscere la precedenza al docente che assiste il disabile SOLO qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore).

Tali circostanze vanno ovviamente autocertificate (età, decesso o mancanza) oppure documentate (patologie invalidanti).

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide?

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
- La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere **“rivedibile”** purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2018.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Ci sono particolari vincoli?

- I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- Bisogna comprovare che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
- La precedenza vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.



Nota bene:

- La precedenza è riconosciuta **a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima di indicare preferenze relative ad altri comuni**. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito.
- Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune diverso, è considerato al pari della residenza.

SCUOLA INFANZIA

13. L'insegnante usufruisce della precedenza:

a) art. 8 comma 1 punto V lettera o) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni i per l'a.s. 2018/2019

13a

SI	NO
----	----

SCUOLA PRIMARIA

14. L'insegnante usufruisce della precedenza :

a) art. 8 comma 1 punto V lettera o) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s.2018/2019

14a

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

15. Il docente usufruisce della precedenza :

a) art. 8 comma 1 punto V lettera o) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

15a

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

16. Il docente usufruisce della precedenza:

a) art. 8 comma 1 punto V lettera o) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019

16a

SI	NO
----	----

➤ Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo

Chi riguarda tale precedenza?

Tutto il personale di cui all'art. 2 comma 1 lettera c):

i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.I. 11.4.2017 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all'insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell'art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.

SCUOLA INFANZIA

b) art. 8 comma 1 punto VI lettera p) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 (1 bis)

13b

SI	NO
----	----

SCUOLA PRIMARIA

b) art. 8 comma 1 punto VI lettera p) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 (1bis)

14b

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

b) art. 8 comma 1 punto VI lettera p) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 (1 bis)

15b

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

b) art. 8 comma 1 punto VI lettera p) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 (1 bis)

16b

SI	NO
----	----

➤ Personale coniuge di militare o di categoria equiparata

Chi riguarda tale precedenza?

Il coniuge o parte dell'unione civile **convivente** del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87, dell'art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell'art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza (fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC) ovvero **una autodichiarazione dalla quale risulti che il coniuge sia stato trasferito d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiara convivente con il richiedente.**

Nota bene: la dichiarazione del coniuge deve essere necessariamente scannerizzata e allegata al modulo domanda oppure consegnata/inviata all'ATP di competenza.

Ci sono particolari disposizioni?

- Ai fini del ricongiungimento al coniuge, **in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione**, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in scuola viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio

del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

- La precedenza vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.



Nota bene:

Il docente può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge o parte dell'unione civile, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, **a condizione che si indichi almeno una scuola del predetto comune prima di indicare scuole relative ad altri comuni.**

SCUOLA INFANZIA

c) art. 8 comma 1 punto VII lettera q) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 (1 bis)

13c

SI	NO
----	----

SCUOLA PRIMARIA

c) art. 8 comma 1 punto VII lettera q) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s.2018/2019 (1bis)

14c

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

c) art. 8 comma 1 punto VII lettera q) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 (1 bis)

15c

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

c) art. 8 comma 1 punto VII lettera q) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 (1 bis)

16c

SI	NO
----	----

➤ Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

Chi riguarda tale precedenza?

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, **durante l'esercizio del mandato.**

Sono contemplati anche le Consiglieri e i Consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Ci sono particolari vincoli?

- Il docente può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune espleta il proprio mandato amministrativo, **a condizione che si indichi almeno una istituzione scolastica del predetto comune prima di indicare preferenze relative ad altri comuni.**
- La precedenza vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

SCUOLA INFANZIA

d) art. 8 comma 1 punto VIII lettera r) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 (1 bis)

13d

SI	NO
----	----

SCUOLA PRIMARIA

d) art. 8 comma 1 punto VIII lettera r) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s.2018/2019 (1bis)

14d

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

d) art. 8 comma 1 punto VIII lettera r) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2018/2019 (1bis)

15d

SI	NO
----	----

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

d) art. 8 comma 1 punto VIII lettera r) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s 2018/2019 (1 bis)

16d

SI	NO
----	----

➤ Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998

Chi riguarda tale precedenza?

Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Ci sono particolari vincoli?

- Si ha diritto alla precedenza per la provincia ove si è svolto attività sindacale e nella quale il richiedente risulta domiciliato da almeno tre anni.
- La precedenza vale per le assegnazioni provinciali e interprovinciali.

Sezione F - Esigenze di famiglia

ALLEGATO 3 - Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo.

Tipo di esigenza	Punteggio
A) per ricongiungimento al coniuge o parte dell'unione civile o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni (1)(2)(3) e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92) affidati (6)(7)	Punti 6
B) per ogni figlio o affidato (6) che non abbia compiuto 6 anni di età (4)	Punti 4
C) per ogni figlio o affidato (6) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età (4) ovvero per ogni figlio o affidato (6) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.	Punti 3
D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (6) minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell'unione civile o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5).	Punti 6

In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI I E II GRADO

Ricongiungimento al coniuge, al convivente o parte dell'unione civile o al familiare nel comune di:

➤ Comune di ricongiungimento per l'assegnazione provvisoria (LETTERA A)

Indicare il comune in cui risiede il familiare a cui si chiede il ricongiungimento.

Qualora nel comune di ricongiungimento non esistano istituzioni scolastiche richiedibili, il docente potrà indicare il comune viciniorie secondo la tabella di viciniorietà.

Il punteggio è attribuito:

- Se è allegata una dichiarazione personale dalla quale risulti il grado di parentela (o la condizione di convivenza come da certificazione anagrafica) che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi (completa anche dei dati anagrafici).
- Se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con una dichiarazione personale, nella quale l'interessato dichiara che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica sia anteriore di almeno tre mesi rispetto la data di scadenza della domanda.

- Anche qualora la certificazione attestante la gravità dell'handicap dichiari il soggetto disabile "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2018.
- **Ad essi sono assimilati i genitori che si trovino in una delle seguenti condizioni:**
 - a) figlio disabile ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;
 - b) figlio disabile, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l'elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;
 - c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia, come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.



Nota bene:

- i 6 punti per il ricongiungimento al genitore sono riconosciuti solo se lo stesso ha un'età di almeno 66 anni (in caso contrario il docente ha comunque diritto all'assegnazione ma senza punteggio di ricongiungimento);
- dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di scadenza della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI I E II GRADO

Numero dei figli di età inferiore ai sei anni:

--	--

➤ **Numero dei figli che non abbiano compiuto 6 anni di età (LETTERA B)**

- Indicare il numero dei figli.
- Si attribuiscono **punti 4** per ogni figlio o affidato (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) che non abbia compiuto 6 anni di età.
- Il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2018.

SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI I E II GRADO

Numero dei figli di età superiore ai sei anni ma non superiore ai diciotto:

--	--

➤ **Numero dei figli di età superiore ai 6 anni, ma non superiore ai 18 o che si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (LETTERA C)**

- Indicare il numero dei figli.
- Si attribuiscono **punti 3** per ogni figlio o affidato (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età ovvero per ogni figlio o affidato (maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro).
- Il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i 18 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2018.



NOTA BENE (lettere B e C)

- L'interessato deve attestare con dichiarazioni personali l'esistenza dei figli (precisando la data di nascita).
- I punteggi si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
- Lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI I E II GRADO

Comune dove possono essere assistiti il coniuge, i figli minorati, tossicodipendenti, etc :

➤ **Comune dove possono assistiti il coniuge, i figli minorati, tossicodipendenti ecc. (LETTERA D)**

Indicare il **comune** dove è necessario prestare la cura e l'assistenza:

- del figlio con minorazione fisica, psichica o sensoriale;
- ovvero il comune per prestare la cura e l'assistenza del figlio tossicodipendente;
- del coniuge o del genitore, totalmente e permanente inabile al lavoro che può essere assistito soltanto nel comune richiesto.



NOTA BENE - sono assegnati pp. 6 solo se ci sono determinate condizioni ovvero:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

- b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia.

Documentazione richiesta:

- Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base.
- L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.
- Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).
- L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

Sezione G1 – richiesta altro grado di istruzione

SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI I E II GRADO

Ordine di gradimento della presente domanda (1°, 2°, 3°)

☐

Deve essere inserito l'ordine di gradimento della domanda che si sta compilando (1° - 2° o 3° posto), rispetto alle altre domande presentate per altro ordine o grado d'istruzione, con l'avvertenza che:

- se si richiedono gradi diversi d'istruzione si devono compilare più moduli, uno per ogni grado e/o ordine richiesto;
- la richiesta per il grado di titolarità ha priorità rispetto alle altre.

▪ Sezione G2 - (scuola Infanzia e I grado) ▪ G (scuola Primaria e II grado) - altre indicazioni

SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI I E II GRADO

L'insegnante chiede:

- assegnazione provvisoria su posti derivanti dalla somma di spezzoni purché compatibili con l'orario di servizio

SI	NO
----	----

L'insegnante chiede:

- assegnazione provvisoria su posti derivanti dalla somma di spezzoni purché compatibili con l'orario di servizio.

▪ Sezione H - titoli e tipi di posto (scuola dell'Infanzia e scuola Primaria) ▪ Sezione H -titoli posseduti (scuola di I e II grado)

➤ Titoli di specializzazione

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Sostegno e speciale (4): ☐ Minorati della vista ☐ Minorati dell'udito ☐ Minorati psicofisici

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

☐ Minorati della vista ☐ Minorati dell'udito ☐ Minorati psicofisici

Indicare i titoli di specializzazione per il sostegno posseduti.

SCUOLA INFANZIA

Indirizzo didattico differenziato:

☐

Metodo Montessori

☐

Metodo Agazzi

SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo didattico differenziato:

☐

Metodo Montessori

☐

Metodo Agazzi

☐

Metodo Pizzigoni

Indicare se indirizzo didattico differenziato (metodo Montessori o metodo Agazzi o, **solo per scuola primaria**, metodo Pizzigoni).

➤ Tipi di posto richiesti

SCUOLA INFANZIA

☐ Comune

☐
☐
☐

speciale

di sostegno

indirizzo didattico differenziato

SCUOLA PRIMARIA

☐ Comune

☐ Inglese

☐
☐
☐

speciale

di sostegno

indirizzo didattico differenziato

Indicare i tipi di posto richiesti: posti normali e/o posti di sostegno, speciali e/o indirizzo didattico differenziato.

Indicare i tipi di posto richiesti: posto comune e/o inglese e/o posti di sostegno, speciali e/o indirizzo didattico differenziato.

Indicare l'ordine di gradimento Comune-Lingua /Lingua-Comune.

Sezione I tipi di posto (scuola I e II grado)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E II GRADO

Il docente intende partecipare per:

☐

posti di sostegno

☐

posti normali

- Indicare i tipi di posto richiesti: posti normali e/o posti di sostegno.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

34. Il docente richiede anche il tempo prolungato:

34

SI	NO
----	----

- Il docente risponde affermativamente ("SI") se richiede anche il tempo prolungato.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

34. Le preferenze di sede espresse sono valide anche per corsi di istruzione per adulti

34

SI	NO
----	----

- Il docente risponde affermativamente ("SI") se richiede anche corsi di istruzione per adulti.

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

35. Richiesta cattedre articolate su più scuole (5):

35

A	Cattedre tra scuole dello stesso comune
B	Cattedre tra scuole dello stesso comune e cattedre trasuole di comuni diversi

- In questa casella è possibile scegliere la tipologia di cattedra (cattedra orario interna e cattedra orario esterna).

Sono previste tre opzioni:

- **"Nessuna selezione"**: il docente chiede solo cattedre orario interne.
- **"Cattedre tra scuole di uno stesso comune"**: il docente chiede anche cattedre orario esterne tra scuole dello stesso comune.
- **"Cattedre tra scuole su comuni diversi"**: il docente chiede anche cattedre orario esterne tra scuole dello stesso comune e cattedre orario esterne tra scuole di comuni diversi.

È importante precisare che le due opzioni per cattedre orario esterne non escludono la richiesta di cattedre orario interne. Infatti per ogni preferenza espressa verranno esaminate in stretto ordine sequenziale le seguenti disponibilità:

- a) le cattedre interne
- b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune
- c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi.

ATTENZIONE: dal momento che l'ordine sequenziale a) b) e c) avviene per "ogni preferenza espressa", è possibile avere il completamento orario (se si scelgono le opzioni b) e c)) anche se esistono cattedre interne per le preferenze espresse successivamente.

Esempio:

- Prima preferenza Scuola X
- Seconda preferenza Scuola Y

Ammettiamo che nella prima preferenza espressa dal docente non ci siano cattedre interne e ci sia solo una cattedra esterna che completa con altro comune, mentre nella seconda preferenza ci sia una cattedra intera o una cattedra che completa nello stesso comune.

Se si sceglie l'opzione c), il docente deve sapere che otterrà la prima scuola X espressa nel modulo domanda e non si valuterà la disponibilità nella seconda preferenza Y. Questo perché viene soddisfatto nella scelta in "ordine di preferenza", a nulla rilevando che nella seconda scuola Y ci sia la disponibilità di una cattedra interna.

Sezione L – ulteriori classi di concorso (scuola di I e II grado)

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

36.

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

- Riportare i codici delle classi di concorso, **diverse da quella di titolarità**, sulle quali il docente chiede assegnazione provvisoria.

Preferenze

- **Sezione I (scuola dell'Infanzia e Primaria)**
 - **Sezione N (scuola I e II grado)**

- Inserire, per ciascuna preferenza, il relativo codice relativo al posto di scuola richiesto

Bisognerà esprimere come **prima preferenza** una scuola del comune di ricongiungimento. Successivamente è possibile esprimere scuole di altro comune.

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta indicando fino a **20 preferenze per i docenti dell'infanzia e primaria** e fino a **15 preferenze per i docenti della secondaria di primo e secondo grado**.

È disposta esclusivamente su scuola. Non sono esprimibili i codici degli ambiti.

Le preferenze territoriali espresse nell'apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell'ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.

Tra le preferenze è possibile indicare:

- **ASSEGNAZIONE PROVINCIALE:** solo scuole
- **ASSEGNAZIONE INTERPROVINCIALE:** scuole e il codice dell'intera provincia.

NOTA BENE: Ai fini del ricongiungimento è sufficiente esprimere come prima preferenza una scuola del comune di ricongiungimento. In subordine è possibile esprimere scuole di altro comune. È stato così eliminato il vincolo di dover indicare tutte le scuole del comune di ricongiungimento prima di poter esprimere scuole di altro comune.

**Guida realizzata dalla Uil Scuola
in collaborazione con Orizzontescuola**

A cura di
Giuseppe D'Aprile, Paolo Pizzo e Mauro Colafato

Per Orizzontescuola
Giovanna Onnis
